



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA

Verona 24/11/2022

**BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER CONFERIMENTO INCARICO
"RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O), IN ATTUAZIONE DELL'ART.
37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
VERONA**

IL PRESIDENTE

- **Visto** il bando in oggetto;
- **Viste** le richieste di chiarimento pervenute;

PRECISA QUANTO SEGUE:

a) *il nulla osta a cui fa riferimento il punto 8 dell'art. 5, deve intendersi un requisito necessariamente acquisito prima dell'invio della domanda di partecipazione? La mia amministrazione non rilascia alcun nulla osta "preventivo", dato che, per "autorizzare" un incarico esterno ad un proprio dipendente, necessita di una richiesta di affidamento, certa e circostanziata (tipologia contratto, importo lordo, impegno orario, etc.) da parte dell'ente/amministrazione committente. E' possibile pertanto, partecipare al bando e poi produrre, se vincitore, l'autorizzazione?*

Si precisa che i dipendenti pubblici che intendano svolgere incarichi retribuiti sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza e l'omesso rilascio di autorizzazione ad un dipendente pubblico per la partecipazione ad una gara (e per l'eventuale esecuzione del relativo appalto) non è motivo di esclusione qualora il bando di gara non lo indichi come requisito per la partecipazione. Pertanto, nel comma 8 dell'art. 5 del bando in oggetto viene indicato come requisito di partecipazione alla procedura selettiva, tuttavia, può essere presa in considerazione anche una disponibilità dell'Amministrazione di appartenenza a concedere successivamente il nulla osta in caso di affidamento dell'incarico.

b) *il contratto da sottoscrivere con il vincitore potrà essere un co.co.co?*

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. sono contratti che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzate dal committente. Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, così come riformato dal D.Lgs. 75/2017, è vietato per le Pubbliche Amministrazioni stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano **etero-organizzate** ("la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un'effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l'essere strutturalmente legata a questa dell'organizzazione e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., poiché in detta ipotesi è il committente che determina le modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore") dal committente. Tale divieto si applica a partire dal 1° luglio 2019. I contratti posti in essere in violazione a tale divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale, nonché le ulteriori conseguenze negative previste dalla legge.

Il Presidente
Marco Giaracuni

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082

<http://www.accademiabelleartiverona.it> – info@accademiabelleartiverona.it